

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 427/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2014

che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di promuovere lo sviluppo e la rapida diffusione di tecnologie nuove e avanzate volte alla riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli, il regolamento (UE) n. 510/2011 concede a fornitori e costruttori la possibilità di richiedere l'approvazione di determinate tecnologie innovative che contribuiscono a diminuire le emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi. È pertanto necessario stabilire i criteri per determinare quali tecnologie possano essere riconosciute come eco-innovazioni ai sensi del suddetto regolamento.
- (2) È opportuno tener conto dell'esperienza acquisita con l'introduzione di una procedura per le tecnologie innovative per le autovetture a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 ⁽²⁾ della Commissione e applicare gli stessi criteri di ammissibilità per i veicoli commerciali leggeri. Occorre tuttavia fare una distinzione per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri che sono costruiti e omologati in più fasi. Per questi veicoli, è opportuno limitare la certificazione delle riduzioni delle emissioni di CO₂ alle eco-innovazioni installate sul veicolo di riferimento.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 510/2011, le tecnologie che fanno parte dell'approccio integrato dell'Unione illustrato in due comunicazioni della Commissione del 7 febbraio 2007 ⁽³⁾, e che sono disciplinate dal diritto dell'Unione, o altre tecnologie che sono obbligatorie ai sensi del diritto dell'Unione, non sono riconosciute come eco-innovazioni ai sensi del suddetto regolamento. Tali tecnologie comprendono sistemi di controllo della pressione degli pneumatici, la resistenza al rotolamento degli pneumatici e gli indicatori di cambio di marcia che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e, per quanto riguarda la resistenza al rotolamento degli pneumatici, del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (4) Una tecnologia già ampiamente disponibile sul mercato da diverso tempo non può essere considerata innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 e non è pertanto riconosciuta come eco-innovazione. Al fine di garantire il perfetto parallelismo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, è opportuno stabilire che solamente le tecnologie che sono state montate su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutti i veicoli commerciali leggeri registrati nel 2009 dovrebbero essere riconosciute come eco-innovazioni. È opportuno che tali soglie siano riviste al più tardi nel 2016.
- (5) Al fine di promuovere le tecnologie con il potenziale più elevato di riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri e, in particolare, lo sviluppo di tecnologie di propulsione innovative, occorre che siano incentivate solo le tecnologie intrinsecamente funzionali alla mobilità del veicolo che contribuiscono in maniera significativa all'ottimizzazione del suo consumo energetico complessivo. Le tecnologie accessorie a tale fine o volte a migliorare il comfort del guidatore o dei passeggeri non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione COM(2007) 19 final — Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri e Comunicazione COM(2007) 22 final — Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GUL 200 del 31.7.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GUL 342 del 22.12.2009, pag. 46).

